

N. 2241

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa del senatore MINARDO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MARZO 1997**

—————

Elevazione del limite di età per l’accesso al mercato del lavoro  
pubblico e privato ed incentivi all’attività imprenditoriale

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il problema dell'occupazione rappresenta, nella fase di transizione e di ristrutturazione che sta attraversando l'economia nazionale, una questione di fondo.

La necessità di dotare il nostro sistema legislativo di elementi di innovazione che tengano conto delle specificità del nostro paese e dell'emergenza del Mezzogiorno costituisce un punto cruciale per la risoluzione del problema occupazionale.

L'esempio degli Stati Uniti che interpretano da un punto di vista normativo più moderno l'evoluzione del mercato del lavoro in base ai mutamenti socio-demografici, contrariamente a quanto accade nel nostro Paese, ci induce a formulare una serie di proposte che mirano a creare un riequilibrio tra le esigenze del mercato del lavoro e le mutate esigenze sociali.

In Italia i parametri socio-demografici sono andati via via cambiando, l'età media è aumentata notevolmente, il tasso di natalità è in forte diminuzione, e perciò la popolazione è meno giovane. Ciò significa che ci sono e ci saranno sempre meno forze nuove da immettere nel mercato del lavoro (anche se quelle esistenti soffrono della crisi occupazionale). Non solo per tale motivo ma anche per quelli che andremo ad elencare, sarebbe doveroso riconsiderare a pieno titolo anche quelle forze lavoro potenziali ed effettive costituite da classi di età più avanzate (dai quarantacinque anni in poi), oggi invece spesso discriminate.

Se è vero quanto recita l'articolo 3 della Costituzione, secondo cui «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge» ed è «compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini impe-

discono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica economica e sociale del Paese», non si capisce per quale motivo ciò non debba accadere nel mondo del lavoro.

Il disegno di legge che propongo persegue l'obiettivo di mettere tutti i cittadini (dai diciotto anni in poi) nelle condizioni di competere con pari opportunità nel mondo del lavoro.

Esistono fatti oggettivi e di carattere sociale che avvalorano i contenuti della soluzione proposta:

L'età pensionabile è stata fissata a sessantacinque anni, sicchè occorre porsi il problema di quelle persone che, in cerca di una collocazione, devono giungere a tale età assicurandosi un reddito che consenta loro di sopravvivere:

tali persone debbono essere una forza produttiva contributiva e non una massa assistita;

rendere socialmente attive tali classi generazionali è utile in termini economici per la società nel suo complesso e doveroso nei confronti dell'individuo in quanto persona dotata di propri valori, capacità e dignità;

offrire a tali classi generazionali l'opportunità di «muoversi» all'interno del mercato del lavoro andrebbe anche incontro ai principi di mobilità e flessibilità di cui tanto si parla ma per cui poco o nulla si è fatto.

La situazione attuale induce molte persone a fossilizzarsi all'interno delle aziende in cui lavorano per l'impossibilità oggettiva di cambiare occupazione per raggiunti limiti di età.

Il disegno di legge propone inoltre un regime di defiscalizzazione degli oneri sociali per quelle aziende che si adoperano nel ricollocamento di persone dai quarantacinque anni in poi. Ciò rappresenterebbe un incentivo per le aziende ad attivarsi nella direzione voluta.

L'articolo 6 del disegno di legge rappresenta un'altra delle misure urgenti che devono essere adottate per contribuire al superamento della crisi occupazionale.

Le agevolazioni a cui possono avere diritto gli iscritti nelle liste di disoccupazione in mobilità o in cassa integrazione guadagni straordinaria nell'area del Mezzogiorno costituiranno un incentivo di sicuro interesse

per quanti volessero avviare attività imprenditoriali senza possedere le risorse finanziarie necessarie.

Nei lunghi elenchi che compongono le liste di disoccupazione sono certamente presenti persone che non aspirano a restare in atteggiamento passivo e che possiedono spirito imprenditoriale e capacità professionali per realizzarsi in un'attività produttiva autonoma o societaria.

Favorire lo sviluppo di una nuova imprenditoria rappresenta quindi uno sforzo per la riduzione della disoccupazione e per un ampliamento della produzione e della circolazione dei beni.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. È vietato alle aziende pubbliche indire concorsi pubblici per l'assunzione di personale che discriminano i partecipanti in base all'età.

2. È fatto divieto alle imprese ed agli altri organismi economici di condizionare l'assunzione del personale al dato anagrafico.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano qualora la commissione di cui all'articolo 3 della presente legge reputi opportuno inserire il limite di età, in relazione a le mansioni specifiche.

## Art. 2.

1. Le aziende private che pubblicano annunci economici di offerte di lavoro non possono arbitrariamente prescrivere specifici limiti di età.

## Art. 3.

1. È istituita la «Commissione per le pari opportunità di lavoro» presso il Ministero delle pari opportunità e della funzione pubblica con funzioni di indirizzo e di controllo.

## Art. 4.

1. È consentito alle aziende che assumono personale in età avanzata applicare la defiscalizzazione degli oneri sociali.

## Art. 5.

1. In caso di violazione della presente legge la persona danneggiata potrà essere risarcita anche attraverso la concessione di un impiego *ex novo* o con la reintegrazione nel posto di lavoro perduto.

## Art. 6.

1. Al fine di favorire lo sviluppo dell'occupazione nei territori meridionali di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, alle imprese e agli organismi economici agenti per fini mutualistici possono essere concesse le seguenti agevolazioni:

a) sovvenzionare *una tantum* in conto capitale per spese di impianto e attrezzature sino ad un massimo di lire 30.000.000;

b) sovvenzioni in conto interesse a tasso zero fino a lire 30.000.000 per le ulteriori spese d'impianto di attrezzature non oltre il 30 per cento dell'investimento per merci. Il rimborso è stabilito in quote semestrali con una rateizzazione massima decennale.

2. Il finanziamento è assistito da garanzie reali nell'ambito degli investimenti da realizzare.

## Art. 7.

1. Al contributo in conto capitale ed al finanziamento di cui all'articolo 6 può accedere chiunque, da diciotto a sessantacinque anni di età:

a) sia in grado di dimostrare, alla data di entrata in vigore della presente legge, un periodo di disoccupazione, mobilità, cassa integrazione guadagni o altra occupazione di almeno sei mesi;

b) rinunci per un decennio, alla iscrizione nelle liste di disoccupazione, mobilità, cassa integrazione guadagni.

## Art. 8.

1. La domanda di ammissione, da inviare agli enti segnalati dal Ministro per gli interventi straordinari del Mezzogiorno, dovrà contenere, oltre ai dati identificativi, l'indicazione del luogo e il domicilio di esercizio dell'attività, corredato da idoneo certificato di agibilità, e da una relazione in cui illustri l'attività proposta, le modalità per la sua attuazione, le unità produttive impiegabili, l'entità delle spese da sostenere e il calcolo della sovvenzione in conto capitale o in conto interesse.

2. La documentazione dovrà infine essere integrata dall'impegno formale sottoscritto ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, a svolgere l'attività per il periodo minimo di cinque anni ed in caso di finanziamento fino all'estinzione dello stesso.

3. L'autocertificazione ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dovrà essere vistata dall'Ufficio del lavoro e della massima occupazione del comune di residenza.



